*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 149° — Numero 241**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 14 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



# SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2008.

**Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nell'ambito del Sistema statistico nazionale.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *g)* e l'art. 4 riguardanti la partecipazione al Sistema statistico nazionale (Sistan) degli uffici di statistica di enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, recante «Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro» (ISPESL) nonché il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 e il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, in particolare l'art. 9, concernenti il riordinamento del suddetto Istituto;

Vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica dal suddetto ISPESL ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

Vista la nota del 12 maggio 2008, n. SP/532.2008, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta dall'ufficio della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale in merito all'accoglimento della suddetta istanza, in considerazione del contributo che l'ISPESL può fornire al Sistema statistico nazionale sotto il profilo dell'interscambio di conoscenze, metodologie, ricerche, informazioni e dati sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del 29 novembre 2007;

Sentito il Ministro della salute, organo di vigilanza sull'ISPESL, con nota del 10 aprile 2008, n. 0002445;

Sentito il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, ed, in particolare, la lettera *g),* relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Decreta:

1. L'ufficio di statistica dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 30 luglio 2008

p. *Il Presidente*
*del Consiglio dei Ministri*
*Il Ministro per la pubblica amministrazione*
*e l'innovazione*
BRUNETTA

*Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 44*

**08A07385**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2008.

**Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il completamento delle attività finalizzate al risanamento della laguna di Orbetello.** (Ordinanza n. 3706).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 e n. 3220 del 15 giugno 2002 art. 3, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002 (art. 2), n. 3261 del 16 gennaio 2003, n. 3300 dell'11 - luglio 2003 (art. 1), n. 3361 dell'8 luglio 2004 (art. 1, comma 1), n. 3381 dell'11 novembre 2004, n. 3582 del 18 novembre 2004 (art. 7, comma 1, lett. *b*), n. 3469 del 13 ottobre 2005 (art. 10), n. 3506 del 23 marzo 2006 (art. 1), n. 3540 del 4 agosto 2006 (art. 8), n. 3569 del 5 marzo 2007 (art. 12), n. 3591 del 24 maggio 2007 (art. 11), n. 3603 del 30 luglio 2007 (art. 3), n. 3667 del 17 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008 con il quale è stato prorogato fino al 30 giugno 2009 lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello;

Considerato, inoltre, che l'inquinamento in argomento ha determinato una grave situazione di pericolo per l'ambiente che potrebbe creare ripercussioni sulla salute pubblica;

Considerata la necessità di effettuare ulteriori azioni per la bonifica ed il risanamento ambientale della laguna;

Ritenuto, quindi, indispensabile provvedere all'immediata attuazione degli interventi di cui sopra, attraverso il conferimento al Commissario delegato degli ulteriori poteri necessari al superamento dell'emergenza nella laguna di Orbetello;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 4 settembre 2008 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante la quale il Commissario delegato ha illustrato le ulteriori iniziative per la bonifica dello specchio lagunare;

Considerato che risulta indispensabile provvedere con urgenza alla rimozione di detta situazione di inquinamento;

Ritenuto di dover intervenire, in via prioritaria ed urgente, per superare l'inquinamento in atto nella laguna di Levante e nelle aree perimetrate di competenza pubblica della laguna di Ponente identificate nella planimetria del 16 marzo 2006;

Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del 15 settembre 2008;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 agosto 2008;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza n. 3675 del 28 maggio 2008, oltre alle funzioni attribuite ai sensi delle ordinanze in premessa indicate, pone in essere le seguenti attività:

*a)* predisposizione della progettazione definitiva ed individuazione del connesso quadro finanziario per la realizzazione di un impianto di trattamento/smaltimento dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica e depurazione in località Patanella;

*b)* studio delle migliori tecniche atte a consentire il naturale apporto di acqua di mare in laguna anche, ove ritenuto utile, mediante il ripristino del deflusso del fiume Albegna;

*c)* messa in sicurezza delle falde acquifere attraverso un adeguato marginamento.

2. Il Commissario delegato, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Toscana, approva i progetti afferenti agli interventi di cui al comma 1, nonché eventuali attività di caratterizzazione integrative necessarie per la realizzazione degli interventi stessi.

3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 il Commissario delegato ed il soggetto attuatore si avvalgono dei poteri derogatori previsti dall'art. 2, commi 1 e 2 dell'ordinanza 17 aprile 2008, n. 3667.

Art. 2.

1. In considerazione del pregio naturalistico che caratterizza l'area lagunare di Orbetello il Commissario delegato ed il soggetto attuatore sono autorizzati ad avvalersi, per le attività afferenti alla valutazione d'impatto ambientale e per la valutazione di incidenza, della Direzione protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Comitato istituzionale previsto all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza di protezione civile 5 marzo 2007, n. 3569, è abrogato.

3. Per avviare le iniziative necessarie alla riconduzione all'ordinario delle attività di competenza del Commissario delegato, anche sulla base delle soluzioni individuate dal Comitato istituzionale di cui al comma 2, è istituita la Conferenza degli enti composta dal Ministro dell'ambiente o suo delegato che la presiede, dal Presidente della Giunta regionale toscana, dal Presidente della provincia di Grosseto e dal Sindaco del comune di Orbetello o loro delegati. La Conferenza è convocata, per il suo insediamento e per definire l'organizzazione dei lavori, dal Presidente entro

sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La struttura commissariale, per l'attuazione degli interventi finalizzati alla bonifica ed al risanamento della Laguna di Orbetello, si avvale di una struttura tecnica-amministrativa composta da:

due unità di personale esterno assunto con contratto a tempo determinato e dotato di specifica professionalità;

fino ad otto unità di personale tecnico-specializzato scelto tra i dipendenti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli Enti e delle Amministrazioni locali, tra le quali il Commissario delegato designa un capo struttura.

5. Al personale appartenente alla struttura commissariale spettano gli specifici compensi già previsti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare la situazione emergenziale in atto nella Laguna di Orbetello, nonché limitatamente al personale non appartenente al comune di Orbetello, il rimborso delle spese di trasferimento.

6. Per le attività di consulenza, studio, progettazione, direzione dei lavori, gestione della sicurezza, attività di collaudo, si potrà ricorrere all'utilizzo di personale estraneo alla Pubblica amministrazione, riconoscendo compensi per le prestazioni rese da detto personale sulla base delle vigenti tariffe professionali.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza le somme che saranno recuperate in via di rivalsa a carico dei soggetti obbligati, nonché a seguito dell'espletamento delle azioni di danno ambientale saranno versate nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico della contabilità speciale commissariale.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ai rapporti comunque nascenti dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2008

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**08A07381**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 settembre 2008.

**Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'INPS per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle aziende esercenti il Trasporto pubblico locale. Anno 2008.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi urgenti nel settore dei trasporti»;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1 della citata legge nel quale si dispone che, per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, della predetta legge, che prevede che l'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'INPS dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione dello stesso comma 1;

Visto il decreto dirigenziale n. 024/TPL del 31 dicembre 2001 con il quale è stata impegnata la somma di euro 3.826.601,32 per l'anno finanziario 2001 e fino all'anno 2015;

Vista la direttiva prot. n. 33/T del 23 gennaio 2008 emanata dal Ministro dei trasporti — registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2008 — reg. 1, foglio 229, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2008, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Visto il decreto prot. n. 62938 del 29 luglio 2008 emanato dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2008, al direttore generale per il trasporto pubblico locale;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 3.826.601,32) sul capitolo 1342 (ex 2460) dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti iscritto nell'Unità revisionale di base 2.1.2.6 «Sgravi e agevolazioni contributive» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti» per l'anno finanziario 2008, a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale.

Il relativo importo è da versare sul c/c n. 20350 che l'Istituto intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2008

*Il capo Dipartimento:* FUMERO

**08A07371**

---

DECRETO 24 settembre 2008.

**Modalità operative per l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi da destinare all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto delle merci, favorire la tutela dell'ambiente e promuovere l'innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto stradale, ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica» istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ridenominato «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto merci»;

Visto l'art. 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto di merci per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate, che soddisfino la norma d'inquinamento euro V in anticipo rispetto alla data in cui la stessa diverrà obbligatoria;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, recante le modalità di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'art. 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 12 febbraio 2008;

Visti l'art. 2, comma 4, e l'art. 4, commi 1 e 2, del citato regolamento, ai sensi dei quali, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse, nonché termini, modalità e modelli delle istanze per accedere ai contributi, ed è istituita la Commissione per la valutazione delle istanze presentate;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e, in particolare, il regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE;

Vista la direttiva 2005/55/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 28 settembre 2005 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli;

Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e com-

merciali leggeri (euro 5 ed euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;

Vista la decisione n. 6895 del 15 gennaio 2008, con la quale la Commissione europea dichiara il regime d'aiuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, compatibile con l'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato istitutivo delle Comunità europee;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente decreto reca la disciplina delle modalità operative per l'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, che siano conformi alla norma euro 5, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono:

*a)* per veicoli industriali pesanti, gli automezzi o le combinazioni di automezzi adibiti esclusivamente al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate;

*b)* per veicoli industriali pesanti ad emissioni particolarmente basse, gli automezzi azionati da un tipo di motore che rispetti valori limite per i gas di scarico, più severi di quelli prescritti per legge;

*c)* per valori soglia euro 5, i valori massimi per le emissioni di sostanze inquinanti da parte dei motori dei veicoli industriali pesanti, stabiliti nella Sezione 6.2.1, dell'Allegato 1 della direttiva 1999/96/CE del Parlamento e Consiglio europeo del 13 dicembre 1999, così come rettificata dalla direttiva 2005/55/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 28 settembre 2005.

Art. 2.

*Termini di proposizione delle domande e requisiti*

1. Sono finanziabili gli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli industriali pesanti, ad emissioni particolarmente basse, effettuati a partire dal 1° gennaio 2007, e fino al 31 dicembre 2008. In entrambi i casi, la concessione del contributo è subordinata alla dimostrazione che la data d'immatricolazione sia compresa fra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2008. A tal fine, gli aspiranti al beneficio sono tenuti a presentare copia del contratto d'acquisto o di locazione finanziaria, nonché copia della carta di circolazione dell'automezzo, rilasciata dal competente Ufficio motorizzazione civile, comprovante anche la categoria di emissioni inquinanti.

2. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente decreto devono essere redatte, a pena di nullità, utilizzando la modulistica che si allega, come parte integrante, al decreto medesimo (all. 1) e devono essere inviate, corredate della prescritta documentazione, relativamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2007, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e, relativamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2008, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2009. Le domande devono essere trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, e per il trasporto intermodale - Direzione generale per il trasporto stradale, via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il timbro apposto dall'ufficio postale accettante fa fede circa il rispetto dei termini di cui al periodo precedente.

3. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, sempre che siano iscritte nell'apposita sezione del predetto Albo, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile. Le domande devono comunque contenere, a pena di esclusione dai benefici, i seguenti elementi:

*a.* ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

*b.* sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

*c.* legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

*d.* codice fiscale;

*e.* indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

*f.* firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

*g.* numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi;

*h.* iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.

4. Nelle domande, i soggetti richiedenti il beneficio devono indicare il numero degli automezzi pesanti acquisiti, comprovato da idonea fattura, le caratteristiche tecniche quali risultano dalle relative carte di circolazione, ed in particolare l'appartenenza alla classe di emissioni euro 5 o superiore, la data d'immatricolazione, l'omologazione, il numero del telaio, la massa massima a pieno carico.

5. Gli aspiranti ai contributi devono altresì indicare se intendono avvalersi delle maggiorazioni previste dall'art. 2, commi 2 e 3, del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 273/2007, in caso di piccole o medie imprese, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, e delle maggiorazioni previste a favore delle imprese ubicate nelle regioni assistite di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato UE.

6. La Commissione di cui all'art. 4, comma 2, del citato regolamento provvede all'istruttoria delle domande presentate entro i termini temporali di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, inserisce le imprese potenziali beneficiarie dei contributi in apposito elenco, dandone comunicazione alla Direzione generale per il trasporto stradale, che provvede ad informare le imprese stesse, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione è dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione.

Art. 3.

*Erogazione dei contributi*

1. Ove, al termine degli adempimenti istruttori, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 70 milioni di euro, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.

2. I contributi saranno erogati in due fasi, la prima a favore dei soggetti che hanno avanzato istanza per le acquisizioni effettuate nell'anno 2007, e la seconda a favore di coloro che hanno presentato istanza per le acquisizioni effettuate nell'anno 2008.

Art. 4.

*Commissione per la valutazione delle domande*

1. È istituita una Commissione ministeriale con il compito di valutare le istanze presentate ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

2. La Commissione è composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale, e due componenti, individuati tra il personale appartenente alla carriera direttiva, in servizio presso il medesimo Dipartimento.

3. Con successivo decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e del trasporto intermodale, sono nominati i componenti della Commissione di cui al comma precedente.

Art. 5.

*Divieto di cumulo*

1. Le imprese che, nel periodo di vigenza della presente misura d'aiuto, hanno già beneficiato o beneficiano di contributi di importo pari o superiore per l'acquisizione di veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, conformi alla norma euro 5, non potranno fruire dei contributi di cui al presente decreto. A tal fine, i soggetti che intendano beneficiare di tali contributi, devono produrre apposita dichiarazione nel modello di domanda allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2008.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
MATTEOLI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

ALLEGATO 1

**Da recapitare esclusivamente tramite raccomandata A.R.**

**DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1 DEL D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 273.**

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - Direzione Generale per il trasporto stradale, Via Giuseppe Caraci, 36, 00157 Roma*

**Dati del richiedente**

Il sottoscritto________________________________________ nato a____________________
il___________ residente in_____________________________ via__________________________
c.a.p._____ C.F.____________________________________________
Nella qualità di_[1]___________________________dell'impresa_[2]_______________________
con sede in___________________ _via________________________ n.______ c.a.p._____
recapito telefonico____________ e-mail___________________________ iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di_______________________al
n.______________ dal_______________ alla data odierna;[3]
partita IVA______________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di___________________________
n.________________ dal____________ codice attività_____________________________

**CHIEDE**

che l'impresa di cui sopra venga ammessa alla concessione del beneficio di cui all'articolo 2, comma 1 del D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 273, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2008, secondo le modalità operative stabilite con decreto ministeriale......,n..........

**DICHIARA**

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, quanto segue.
Di aver acquistato, ovvero acquisito tramite locazione finanziaria, n.................. veicoli industriali pesanti destinati al trasporto di merci, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nelle copie delle carte di circolazione allegate alla presente istanza.
Che i suddetti veicoli pesanti sono stati immatricolati in Italia in data non anteriore al 1° gennaio 2007, e non posteriore al 31 dicembre 2008.
Che i veicoli industriali sono conformi alla norma anti-inquinamento euro 5, o superiore.
Dichiara inoltre che intende avvalersi ( barrare la/le caselle che interessano)

☐ della maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 273/2007 a favore delle piccole e medie imprese,

☐ della maggiorazione prevista a favore delle imprese situate nelle aree depresse ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato istitutivo della Comunità europea.

A tal fine allega le dichiarazioni di cui al successivo punto 3.

Dichiara, infine, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto di cui in premessa, di non aver ricevuto, nell'ultimo triennio, aiuti individuali di Stato, concernenti agevolazioni per l'acquisizione di veicoli industriali pesanti a basso impatto ambientale.

**ALLEGA:**

1. copia del contratto d'acquisto del veicolo, ovvero del contratto di locazione finanziaria, nonchè delle fatture comprovanti l'importo e la data dell'acquisto;
2. copia della carta di circolazione del veicolo rilasciata dal competente Ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento dei trasporti terrestri, da cui risultino le caratteristiche tecniche del veicolo, la data d'immatricolazione, nonché la classe d'inquinamento ( euro 5 o superiore ).
3. dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti, rispettivamente:
    - il numero dei lavoratori subordinati, attualmente dipendenti dell'impresa (nel caso di PMI);
    - che la sede dell'impresa è una delle regioni considerate in via di sviluppo, cosi come previsto dall'art. 2 , comma 3 del D.P.R. 273/07.

firma del legale rappresentante[4]

______________________________

[1] indicare se titolare di impresa individuale o legale rappresentante
[2] indicare la ragione sociale della società o la denominazione della ditta individuale
[3] indicare eventuali variazioni intervenute dalla data d'iscrizione alla data di pubblicazione del presente decreto
[4] allegare copia di un documento d'identità in corso di validità

I dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente ai fini e nell'ambito del procedimento istruttorio volto alla concessione dei benefici di cui alla normativa sopra richiamata, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .

08A07372

DECRETO 2 ottobre 2008.

**Istituzione dell'area VTS e dell'autorità VTS dello Stretto di Messina.**

## IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) e, in particolare, l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 24 gennaio 2008, n. 131T;

Visto l'art. 18-*ter* della legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128;

Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. 7028 del 31 luglio 2008;

Decreta:

### Art. 1.
*Attivazione del sistema VTS*

1. È istituita l'area VTS dello Stretto di Messina alla quale è preposto il Centro VTS dello Stretto, articolazione dell'Autorita marittima della navigazione dello Stretto.

2. L'Autorita marittima della navigazione dello Stretto è l'autorità VTS dello Stretto di Messina, con centro alternato presso la Capitaneria di porto di Reggio Calabria.

3. Il Centro VTS alternato di Reggio Calabria ha compiti di controllo del traffico dello Stretto in caso di avaria del Centro principale, nei limiti indicati dall'art. 4, comma 2.

### Art. 2.
*Disposizioni sul controllo e monitoraggio del traffico marittimo VTS*

1. L'area VTS dello Stretto, sulla quale l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto esercita le funzioni di controllo e monitoraggio del traffico marittimo, anche in ragione della portata dei sensori radar installati, è delimitata dalla linea poligonale che congiunge i punti corrispondenti alle seguenti coordinate geografiche:

*a)* LAT. 38° 17' 36" N LONG 015° 31' 00" E;

*b)* LAT. 38° 22' 18" N LONG 015° 31' 00" E;

*c)* LAT. 38° 22' 18" N LONG 015° 51' 00" E;

*d)* LAT. 38° 01' 00" N LONG 015° 26' 36" E;

*e)* LAT. 38° 01' 00" N LONG 015° 38' 00" E.

2. L'area precauzionale nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS dello Stretto e la nave, è la zona di mare adiacente all'area VTS, ampia 3 miglia.

3. L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto.

### Art. 3.
*Obbligo di rapportazione*

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS dello Stretto di Messina di cui all'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS dello Stretto, seguendo le procedure e le modalità riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

### Art. 4.
*Servizi erogati dal VTS*

1. L'autorità VTS dello Stretto, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:

*a)* il servizio informazioni;

*b)* il servizio di assistenza alla navigazione;

*c)* il servizio di organizzazione del traffico.

2. L'autorità VTS dello Stretto eroga il solo servizio informazioni, se opera tramite il centro alternato di Reggio Calabria, per temporanea avaria del centro VTS principale.

### Art. 5.
*Ulteriori prescrizioni in materia di controllo e monitoraggio del traffico*

1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge, le navi che navighino nell'area VTS dello Stretto osservano, durante la navigazione, le seguenti prescrizioni:

*a)* assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;

*b)* effettuare la navigazione con particolare cautela;

*c)* controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS dello Stretto di Messina;

*d)* comunicare immediatamente all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto — Centro VTS dello Stretto — ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure di cui al comma 1 non esime la nave in navigazione nell'area VTS dello Stretto dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2008

*Il Ministro:* MATTEOLI

ALLEGATO 1

STRALCIO CARTA NAUTICA ISTITUTO IDROGRAFICO NR. 918
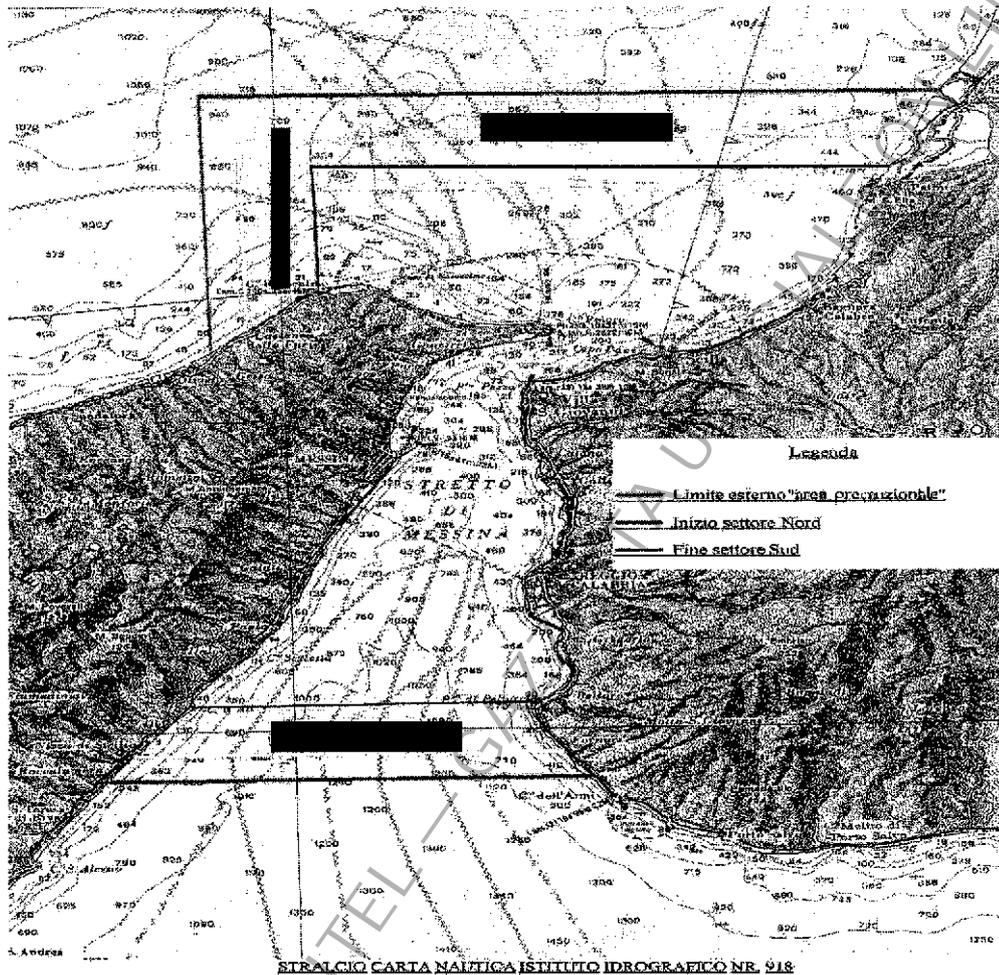
ALLEGATO 2

PROCEDURA PER L'INOLTRO
DELLA COMUNICAZIONE PREVISTA DALL'ART. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS dello Stretto di Messina comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:

1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) al Centro VTS dello Stretto di Messina (denominazione radio Messina traffic) contenente i seguenti dati:

identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);

gruppo data orario in UTC e posizione;

rotta e velocità;

pescaggio;

porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;

carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO;

caratteristiche e quantitativo del combustibile «bunker», per le navi che ne trasportano più di 5.000 tonnellate;

indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico;

numero totale di persone a bordo;

difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave.

2. Il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, comma 2.

**08A07402**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 giugno 2008.

**Aumento dell'importo annuo lordo della borsa di dottorato di ricerca.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, relativa agli interventi finanziari per le università e la ricerca, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1 lettera *a)*;

Visti i decreti ministeriali 11 settembre 1998, n. 570 e 14 dicembre 1998, n. 826, con i quali, a decorrere dall'anno 2000 l'importo lordo delle borse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è stato determinato in lire 20.450.000 (€ 10.561,55), aumentato del 50% per il previsto soggiorno all'estero;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento all'art. 4;

Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *b)*;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

Visto in particolare l'art. 2, comma 430, che destina, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 40 milioni di euro per la rivalutazione della borsa di dottorato di ricerca;

Considerato che occorre rideterminare l'importo annuo della borsa di dottorato di ricerca;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, attualmente fissato in € 10.561,55, viene determinato in € 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.

Art. 2.

Resta valido quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 476/1984, relativamente all'elevazione del 50% dell'importo della borsa di dottorato, in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca.

Art. 3.

Restano valide le vigenti disposizioni in materia previdenziale relative all'assoggettamento delle predette borse al versamento del contributo INPS a gestione separata.

Roma, 18 giugno 2008

*Il Ministro:* GELMINI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2008*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 62*

**08A07380**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2008.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «TEA - Società cooperativa», in Castelnuovo di Garfagna, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 marzo 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «TEA - Società cooperativa», con sede in Castelnuovo di Garfagna (Lucca), (codice fiscale 01428990467) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Guido Mazzoni, nato a Firenze l'11 agosto 1961, con studio in Prato, Viale della Repubblica, n. 244, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

*Il Ministro:* SCAJOLA

**08A07098**

DECRETO 1º agosto 2008.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa dipendenti ALSAR S.r.l.», in Portoscuso, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2001 n. 163/2001 con il quale la società «Cooperativa dipendenti ALSAR S.r.l.», con sede in Portoscuso (Cagliari) e la dott.sa Samanta Musa è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 10 luglio 2006 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

la dott.ssa Anna Paolone, nata a Cagliari il 17 maggio 1969, ivi domiciliata con studio in via Lanusei, n. 18, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Samanta Musa, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1º agosto 2008

*Il Ministro:* SCAJOLA

**08A07099**

DECRETO 1° agosto 2008.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Su Forti - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Quartu Sant'Elena, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2003 con il quale l'avv. Salvatore Librizzi è stato nominato commissario liquidatore della società «Su Forti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Quartu Sant'Elena (Cagliari), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 18 dicembre 2002;

Vista la nota in data 3 novembre 2005 con la quale l'avv. Salvatore librizzi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

la dott.ssa Anna Paolone, nata a Cagliari il 17 maggio 1969, ivi domiciliata con studio in via Lanusei, n. 18, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Salvatore Librizzi, dimissionario, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2008

*Il Ministro:* SCAJOLA

**08A07100**

DECRETO 8 settembre 2008.

**Scioglimento di cinquantacinque società cooperative.**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2008

*Il dirigente:* DI FILIPPO

ALLEGATO

## ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

| | COOPERATIVA | SEDE | REGIONE | COD.FISC. | COSTIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAZIONE NET P.S.C. SOCIALE A.R.L. ONLUS ONLUS | CITTA' SANT'ANGELO (PE) | ABRUZZO | 01516060686 | 27/05/1998 |
| 2 | DEA VESTA SOC.COOP. A R.L. | CIVITELLA CASANOVA (PE) | ABRUZZO | 01534990682 | 22/01/1999 |
| 3 | MARRUVIO GIOVANI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | SAN BENEDETTO DEI MARSI(AQ) | ABRUZZO | 01104750664 | 13/03/1985 |
| 4 | TRE CONCHE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | AVEZZANO (AQ) | ABRUZZO | 01095800668 | 04/01/1985 |
| 5 | COOPERATIVA GHEA GIOVANI E AMBIENTE SOC. COOP. A R.L. | MONTORIO AL VOMANO (TE) | ABRUZZO | 00903470672 | 11/05/1995 |
| 6 | ABRUZZO RICICLI - RACCOLTA DIFF.TA RIFIUTI SOLIDI URBANI | L'AQUILA | ABRUZZO | 00295160667 | 11/05/1984 |
| 7 | COOZAF SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | VILLAVALLELONGA (AQ) | ABRUZZO | 01144980669 | 09/07/1986 |
| 8 | C.O.A.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | ORTONA (CH) | ABRUZZO | 91000010693 | 26/12/1979 |
| 9 | NUMBER ONE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | VASTO (CH) | ABRUZZO | 01982260695 | 10/08/2001 |
| 10 | SOCIETA' COOPERATIVA LA RINASCITA A R.L. | CHIETI | ABRUZZO | 01973120692 | 17/05/2001 |
| 11 | IL CAMALEONTE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | VASTO (CH) | ABRUZZO | 01961950696 | 16/02/2001 |
| 12 | TOUBA' SERVICE P.S.C.COOP.PROD.LAVOROECONSUMO A R.L. | MIGLIANICO (CH) | ABRUZZO | 02032810695 | 13/01/2003 |
| 13 | DOMUS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | BUCCHIANICO (CH) | ABRUZZO | 02026760690 | 28/10/2002 |
| 14 | SOC.COOP. TARGET A R.L. | PESCARA | ABRUZZO | 01133430684 | 04/06/1986 |
| 15 | ANTON - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | MONTESILVANO (PE) | ABRUZZO | 01734800681 | 16/09/2004 |
| 16 | L'ARCOBALENO FIELD CENTRE - P.S.C. A R.L. | URBINO (PU) | MARCHE | 01448820413 | 14/07/1998 |
| 17 | BREAK POINT PICCOLA SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L. | POLLENZA (MC) | MARCHE | 01058750439 | 16/10/1989 |
| 18 | COSMO-SERVICE SOC.COOP. A R.L. | POLLENZA (MC) | MARCHE | 01325970430 | 13/03/1998 |
| 19 | HERMES SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | SPOLETO (PG) | UMBRIA | 01195500549 | 02/05/1980 |
| 20 | COOPERATIVA AGRICOLA S.ANGELO P.S.C. A R.L. | TODI (PG) | UMBRIA | 01788820544 | 28/06/1989 |
| 21 | MONDO SOMMERSO - PICCOLA SOC. COOP.VA A R.L. | BRACCIANO (RM) | LAZIO | 06616471006 | 22/05/2001 |
| 22 | SUDEST - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | ROMA | LAZIO | 04045661008 | 19/02/1991 |
| 23 | LIA TERZA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA | LAZIO | 80405890585 | 22/06/1954 |
| 24 | FRONTIERE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA | CASTEL GANDOLFO (RM) | LAZIO | 04058841000 | 11/03/1991 |
| 25 | LA SETTEMBRINA SOCIETA' COOOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA | LAZIO | 80418430585 | 16/09/1964 |
| 26 | VIGNE NUOVE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | MENTANA (RM) | LAZIO | 03809401007 | 24/11/1989 |
| 27 | PULICOOP 97 - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L. | ROMA | LAZIO | 05347471004 | 10/07/1997 |
| 28 | CORRENTI D'AREA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ANZIO (RM) | LAZIO | 05286541007 | 27/03/1997 |
| 29 | ITAL TECNO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA | LAZIO | 97014660589 | 17/11/1981 |
| 30 | CORALLO - SOC. COOP.VA EDILIZIA A R.L. | ANZIO (RM) | LAZIO | 03182710586 | 27/04/1978 |
| 31 | ECOLOGICA LONGO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | MATERA | BASILICATA | 01038570774 | 21/03/2001 |
| 32 | LA NUOVA LUCANIA | POTENZA | BASILICATA | 96001350766 | 20/01/1981 |
| 33 | INTEGRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | BARI | PUGLIA | 04905210722 | 06/08/1996 |
| 34 | ALIANTE SOC.COOP. SOCIALE A R.L. | LEQUILE (LE) | PUGLIA | 03503060752 | 29/12/2000 |
| 35 | MOUNTAIN- BIKE TOUR AGENCY SOC. COOP.VA A R.L. | SAN PIETRO VERNOTICO (BR) | PUGLIA | 02055360743 | 06/05/2004 |
| 36 | SOC.COOP.DI LAVORO SERV.SOCIO-SANITARI SALUTE SOLIDARIETA' | CASTELNUOVO DELLA DAUNIA(FG) | PUGLIA | 01483370712 | 27/06/1985 |
| 37 | PRIMAVERA - SOC.COOP.PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | S.GIOVANNI ROTONDO (FG) | PUGLIA | 01551790718 | 15/05/1986 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | SOC.COOP.VA A R.L. LORENZO FAZZINI | VIESTE (FG) | PUGLIA | 00432340719 | 08/11/1973 |
| 39 | LA RINASCENTE -SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | MANFREDONIA (FG) | PUGLIA | 01573790712 | 17/06/1986 |
| 40 | ARCIPELAGO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | ISOLE TREMITI (FG) | PUGLIA | 03124300710 | 18/04/2001 |
| 41 | PRIMO TETTO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA | ISOLE TREMITI (FG) | PUGLIA | 03247110715 | 31/01/2003 |
| 42 | FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA | MOLA DI BARI (BA) | PUGLIA | 06020960727 | 10/07/2003 |
| 43 | ARTE CASA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | MOLFETTA (BA) | PUGLIA | 04792300727 | 05/12/1995 |
| 44 | COOP. PROGRESSO S.R.L. | ALESSANO (LE) | PUGLIA | 02086960750 | 05/08/1985 |
| 45 | WORK SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | BASSANO DEL GRAPPA (VI) | VENETO | 02795500244 | 17/11/1999 |
| 46 | COOPERATIVA EDILIZIA IMMOBILIARE CONCORDIA | TAGLIO DI PO (RO) | VENETO | 81003660297 | 18/09/1964 |
| 47 | NUOVA COOPERATIVA TURISTICA TRONCHETTO S.C.A.R.L. | VENEZIA | VENETO | 02652710274 | 26/11/1992 |
| 48 | PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ORIZZONTE | TREVISO | VENETO | 03337130268 | 03/02/1998 |
| 49 | NEW SERVICE VENETO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD) | VENETO | 03774020287 | 12/11/2002 |
| 50 | HABEL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ASOLO (TV) | VENETO | 03713460263 | 26/03/2002 |
| 51 | PADOVA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | PADOVA | VENETO | 03471750285 | 26/10/1999 |
| 52 | FRATELLI ALMEIDA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | VERONA | VENETO | 03261990232 | 01/10/2002 |
| 53 | SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | BELLUNO | VENETO | 00875480253 | 06/03/1997 |
| 54 | JOLLY 99 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | PADOVA | VENETO | 03418470286 | 24/03/1999 |
| 55 | FIRAS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | POSINA (VI) | VENETO | 02995450240 | 28/03/2002 |

**08A07368**

DECRETO 16 settembre 2008.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «ECIT - Edilizia consolidamento impianti tecnologici - Società cooperativa», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 maggio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ECIT - Edilizia consolidamento impianti tecnologici - Società cooperativa», con sede in Napoli (codice fiscale 07469240639) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori dott. Mauro Damiani, nato a Foligno (Perugia) il 2 maggio 1954, domiciliato in Bari, via Di Cagno Abbrescia, n. 31/A; l'avv. Carmen Marotta nata a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 18 settembre 1971, con studio in Nola (Napoli) in via Cimitile, II traversa, n. 3; e il dott. Piercarlo Rossi nato a Roma il 20 aprile 1973, ivi domiciliato in Viale SS. Pietro e Paolo, n. 50; ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

*Il Ministro:* SCAJOLA

**08A07101**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 settembre 2008.

**Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia».**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 1998 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Aquileia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc Friuli Aquileia intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia»;

Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia», riconosciuto con decreto ministeriale del 3 agosto 1993 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo

annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto direttoriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia».

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia» é tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

---

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI» AQUILEIA

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione Aquileia («Friuli» Aquileia) è riservata ai vini, dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Friuli» Aquileia con le seguenti specificazioni di vitigno:

Merlot;
Cabernet
Cabernet Franc;
Cabernet sauvignon;
Refosco dal peduncolo rosso;
Friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling da Riesling Renano ;
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Chardonnay;
Verduzzo friulano;
Malvasia Istriana;
Muller Thurgau;

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni, salvo quanto previsto dall'art. 5 relativo al «taglio migliorativo».

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente le uve ed i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon.

Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano.

La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Bianco è riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti, vini di corrispondente colore e delle varietà già specificate, con la presenza minima del 50% della varietà Friulano; possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per i territori di cui all'art. 3 ad esclusione di Traminer aromatico e del Muller Thurgau.

La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Rosso è riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti, vini di corrispondente colore e delle varietà già specificate, con la presenza minima del 50% della varietà Refosco dal peduncolo rosso; possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per i territori di cui all'art. 3.

La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Rosato è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca rossa di cui al presente articolo.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco e San Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di Santa Maria La Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata: dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimità di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima ed il canale Banduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P.te della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa il centro abitato e prosegue per quella

che conduce ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Mereto di Capitolo e S. Maria la Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Melarolo.

A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'Albo previsto nell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Per i vigneti atti a produrre i vini con Denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia» nei nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500 in coltura specializzata.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Friuli» Aquileia non deve essere superiore a tonnellate 13 di uva per i tipi: Friulano, Pinot Bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Chardonnay, Verduzzo friulano, Malvasia Istriana, Muller Thurgau; a tonnellate 12 per i tipi: Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso; a tonnellate 10 per il tipo Traminer aromatico.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le parti interessate, può stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alle camere di commercio competenti per territorio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% per il Friulano, 10,5% per il Friulano superiore; 10% per tutti gli altri tipi; 11% per le tipologie facenti riferimento al nome di vitigno qualificate «superiore».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3 possono effettuarsi anche nei Comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime:

dimostrino di avere i terreni vitati iscritti all'Albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione e di aver eseguito le operazioni di vinificazione delle uve fuori della zona stessa e nell'ambito della delimitazione sopra specificata, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione;

presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata.

Le operazioni di spumantizzazione del tipo «Friuli» Aquileia Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento per tale tipologia, e le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a Doc «Friuli» Aquileia con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia; se la resa uva/vino supera il 75% decade il diritto alla DOC per l'intera partita.

Per la trasformazione delle uve a bacca rossa destinate alla produzione del tipo Rosato deve attuarsi una spremitura soffice con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

I vini «Friuli» Aquileia, nella varietà Chardonnay, Malvasia Istriana, Muller Thurgau, e Rosato possono essere elaborati e commercializzati come vino «frizzante» la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso.

Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi litro, non superiore a 20.

È consentito elaborare nella tipologia «Novello» i vini rossi nella denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, fine;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, fine;

sapore: asciutto, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Novello:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Rosato:

colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;

odore: vinoso, intenso, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Cabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

odore: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo;

sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico erbaceo, gradevole;

sapore: caratteristico erbaceo, fine, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino con riflessi granati;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore:asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino violaceo intenso;

odore: vinoso;

sapore: asciutto, pieno, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Friulano:

colore: paglierino dorato chiaro tendente al citrino;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,50%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;

odore: leggero profumo caratteristico;

sapore: vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato o ramato;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Riesling:

colore: giallo paglierino chiaro ;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino scarico;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino intenso;

odore: con aroma specifico;

sapore: aromatico, pieno, robusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;

odore: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, di corpo, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

odore: leggero profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Malvasia Istriana:

colore: paglierino ;

odore: gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, non molto di corpo, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Muller Thurgau:

colore: paglierino ;

odore: intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, rotondo, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia Chardonnay può essere utilizzata per designare il tipo spumante che all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, vivace, persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: secco e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

In sede di designazione, la specificazione «Aquileia» deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» e, pertanto, non può essere interposta tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli».

Nella designazione dei vini «Friuli» Aquileia il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Nella designazione del vino spumante «Friuli» Aquileia Chardonnay deve figurare in etichetta in etichetta il termine «brut» o «secco» in conformità delle vigenti norme di legge.

È vietato usare assieme alla denominazione «Friuli» Aquileia qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11% che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 12% possono essere designati e presentati con la menzione «riserva» qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, in contenitori di legno o altro materiale, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, limitatamente alla tipologia di vino rosso di cui all'art. 2, può essere designata e presentata con il termine «novello», purché la vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a 1,5 litri devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte consentito.

Le tipologie contraddistinte dalla menzione riserva devono essere presentate al consumo diretto in recipienti di capienza non superiore a 750 ml. Sono tuttavia ammesse le bottiglie di capacità maggiore per particolari confezioni.

ALLEGATO *A*

**ELENCO CODICI VINI D.O. E I.G.T., in ordine alfabetico e per le seguenti categorie :**

**Vini a Denominazione di Origine Controllate e Garantita D.O.C.G. ( Posizione 1 codici : A )**

**Vini a denominazione di Origine Controllata D.O.C ( Posizione 1 codici : B )**

**Vini a Indicazione Geografica Tipica I.G.T. ( Posizione 1 codici : C )**

| Posizioni Codici | 1 - 4 | 5 | 6 - 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIULI AQUILEIA BIANCO | B166 | X | 888 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA BIANCO SUPERIORE | B166 | X | 888 | 1 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA CABERNET | B166 | X | CAB | 2 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA CABERNET SUPERIORE | B166 | X | CAB | 2 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA CABERNET FRANC | B166 | X | 042 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA CABERNET FRANC SUPERIORE | B166 | X | 042 | 2 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA CABERNET SAUVIGNON | B166 | X | 043 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA CABERNET SAUVIGNON SUPERIORE | B166 | X | 043 | 2 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA CHARDONNAY | B166 | X | 298 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA CHARDONNAY FRIZZANTE | B166 | X | 298 | 1 | X | X | C | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA CHARDONNAY SPUMANTE BRUT | B166 | X | 298 | 1 | X | X | B | 0 | G |
| FRIULI AQUILEIA CHARDONNAY SUPERIORE | B166 | X | 298 | 1 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA FRIULANO | B166 | X | 235 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA FRIULANO SUPERIORE | B166 | X | 235 | 1 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA MALVASIA ISTRIANA | B166 | X | 138 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA MALVASIA ISTRIANA FRIZZANTE | B166 | X | 138 | 1 | X | X | C | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA MALVASIA ISTRIANA SUPERIORE | B166 | X | 138 | 1 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA MERLOT | B166 | X | 146 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA MERLOT SUPERIORE | B166 | X | 146 | 2 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA MULLER THURGAU | B166 | X | 158 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA MULLER THURGAU FRIZZANTE | B166 | X | 158 | 1 | X | X | C | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA MULLER THURGAU SUPERIORE | B166 | X | 158 | 1 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA PINOT BIANCO | B166 | X | 193 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA PINOT BIANCO SUPERIORE | B166 | X | 193 | 1 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA PINOT GRIGIO | B166 | X | 194 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA PINOT GRIGIO SUPERIORE | B166 | X | 194 | 1 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO | B166 | X | 205 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO SUPERIORE | B166 | X | 205 | 2 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA RIESLING RENANO | B166 | X | 210 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA RIESLING RENANO SUPERIORE | B166 | X | 210 | 1 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA ROSATO | B166 | X | 999 | 3 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA ROSATO FRIZZANTE | B166 | X | 999 | 3 | X | X | C | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA ROSATO SUPERIORE | B166 | X | 999 | 3 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA ROSSO | B166 | X | 999 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA ROSSO SUPERIORE | B166 | X | 999 | 2 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA ROSSO RISERVA | B166 | X | 999 | 2 | A | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA NOVELLO | B166 | X | 999 | 2 | C | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA NOVELLO SUPERIORE | B166 | X | 999 | 2 | C | A | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA SAUVIGNON | B166 | X | 221 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA SAUVIGNON SUPERIORE | B166 | X | 221 | 1 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA TRAMINER AROMATICO | B166 | X | 238 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA TRAMINER AROMATICO SUPERIORE | B166 | X | 238 | 1 | B | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA VERDUZZO FRIULANO | B166 | X | 256 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA VERDUZZO FRIULANO SUPERIORE | B166 | X | 256 | 1 | B | X | A | 0 | X |

**CODICE TIPOLOGIA VINO PREVISTA DA PREESISTENTE DISCIPLINARE DA UTILIZZARE PER GIACENZE VENDEMMIA 2007 E PRECEDENTI**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIULI AQUILEIA CABERNET NOVELLO | B166 | X | CAB | 2 | C | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA CABERNET FRANC NOVELLO | B166 | X | 042 | 2 | C | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA CABERNET SAUVIGNON NOVELLO | B166 | X | 043 | 2 | C | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO | B166 | X | 205 | 2 | C | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA MERLOT NOVELLO | B166 | X | 146 | 2 | C | X | A | 0 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIULI AQUILEIA CABERNET RISERVA | B166 | X | CAB | 2 | A | X | A | 1 | X |
| FRIULI AQUILEIA CABERNET FRANC RISERVA | B166 | X | 042 | 2 | A | X | A | 1 | X |
| FRIULI AQUILEIA CABERNET SAUVIGNON RISERVA | B166 | X | 043 | 2 | A | X | A | 1 | X |
| FRIULI AQUILEIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO RISERVA | B166 | X | 205 | 2 | A | X | A | 1 | X |
| FRIULI AQUILEIA MERLOT RISERVA | B166 | X | 146 | 2 | A | X | A | 1 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIULI AQUILEIA ROSATO NOVELLO | B166 | X | 999 | 3 | C | X | A | 0 | X |
| FRIULI AQUILEIA ROSATO RISERVA | B166 | X | 999 | 3 | A | X | A | 1 | X |

**08A07370**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ TELEMATICA «GIUSTINO FORTUNATO»

DECRETO RETTORALE 23 settembre 2008.

**Modificazioni allo statuto.**

IL RETTORE

Visto il verbale n. 7 del Comitato ordinatore in funzione di Senato Accademico del 26 giugno 2008 che ha apportato modifiche di Statuto;

Visto il verbale n. 2 del consiglio di amministrazione del 2 luglio 2008 che ha deliberato le relative modifiche di Statuto;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2832 del 17 settembre 2008, con la quale lo stesso Ministero ha comunicato di non avere al riguardo osservazioni da formulare;

Visto lo statuto dell'Università Telematica non statale «Giustino Fortunato» di Benevento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 2006 e relativa modificazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 2007;

Decreta:

Lo statuto dell'Università Telematica non statale «Giustino Fortunato» è appresso specificato:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Istituzione e fonti normative*

1. È istituita l'Università Telematica «Giustino Fortunato» con sede centrale in Benevento, ai sensi del decreto interministeriale 17 aprile 2003.

L'Università Telematica «Giustino Fortunato», di seguito denominata Università, è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e gode di autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

2. Essa ha personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

3. La vigilanza dello Stato sull'Università è esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'Università è abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

*Fonti di finanziamento*

1. L'Università è promossa e sostenuta dall'Associazione E.F.I.R.O-Onlus, così come evidenziato nella relazione illustrativa degli amministratori, prevista dall'art. 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

2. Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Università sono altresì destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che sono ad essa devoluti, a qualunque titolo, da enti pubblici e privati.

Art. 3.

*Sede*

1. L'Università ha sede legale ed operativa in Benevento.

2. L'Università, nell'ambito e per gli scopi istituzionali definiti nel presente Statuto, può costituire, in Italia ed all'estero, proprie sedi operative, sedi secondarie, sedi e poli decentrati.

Art. 4.

*Principi generali*

1. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e l'autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto e si conforma ai principi sanciti dalla *Magna Charta Universitatum* del 18 settembre 1988.

2. Si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, indirizzando la propria attività alla costruzione della cittadinanza democratica nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel nome dei valori largamente condivisi, con particolare attenzione a quelli che sono di base alla Costituzione italiana, alla Costituzione dell'U.E., alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

3. Promuove, nei limiti delle norme vigenti, l'internazionalizzazione del sistema universitario, facilitando la mobilità dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei *curricula* didattici e dei titoli accademici, idonei ad essere veicolati nella società globale.

4. Sostiene la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che, nel solco della tradizione scientifica e culturale dell'Europa, possa competere nel mondo in nome della qualità.

5. Promuove la sperimentazione delle più innovative modalità didattiche e di ricerca e di interazione con gli studenti e garantisce, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto interministeriale 17 aprile 2003,

un'adeguata attività di tutoraggio volta a rendere efficaci l'apprendimento e l'approfondimento attraverso la modalità telematica.

Art. 5.

*Insegnamento-apprendimento e ricerca nell'e-learning*

1. L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attività di insegnamento-apprendimento e di ricerca, che si avvalgono dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie dell'informazione e concorre in tal modo alla crescita culturale delle persone, favorendone la partecipazione consapevole alla costruzione del sapere nella nuova società delle conoscenze.

2. Ciò grazie all'ampliamento dell'offerta formativa superiore, attraverso le modalità di erogazione dei saperi e di potenziamento della ricerca propri dell'e-learning, che apre nuovi scenari di confronto a docenti, tutor e studenti, superando barriere geografiche, sociali e culturali.

3. Rivolge una particolare attenzione a tutti coloro che sono interessati a investire nella propria formazione ma che per ragioni personali, economiche, sociali non possono partecipare all'attività didattica attraverso la propria presenza fisica in una sede universitaria.

4. L'Università può adottare iniziative volte alla formazione continua e permanente, anche attraverso scuole di specializzazione previste per legge, corsi di perfezionamento, master di I e II livello ed attività propedeutiche all'insegnamento ed all'esercizio delle professioni. Essa può attivare iniziative editoriali, anche di tipo multimediale.

5. L'Università promuove e favorisce la ricerca in ogni sua forma, fornendo il proprio apporto soprattutto a sostegno dello sviluppo delle tecnologie applicate ai processi d'insegnamento ed apprendimento in presenza e a distanza. L'Università può collaborare con università italiane e straniere nonché con organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca.

Art. 6.

*Diritto allo studio*

1. L'Università, in attuazione dei precetti costituzionali, delle vigenti norme di legge in materia e nell'ambito delle proprie competenze, promuove il diritto allo studio e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2. Promuove, soprattutto attraverso l'utilizzo di strategie didattiche basate sulla tecnologia, il successo formativo con percorsi personalizzati, tendenti all'orientamento e alla valorizzazione delle potenzialità e delle competenze.

3. Adotta le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo, attraverso la predisposizione di specifiche tecnologie, secondo quanto raccomandato dall'attuale normativa in materia di accessibilità, con particolare riferimento alla legge del 9 gennaio 2004, n. 4.

4. Accoglie i bisogni di formazione della società globale, ed in particolare recepisce le istanze della comunità degli Italiani nel mondo, desiderosi di frequentare un percorso di studi universitario nel paese di origine.

5. Destina annualmente una quota delle entrate contributive per sostenere gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

6. Attiva servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con enti territoriali e non territoriali, anche mediante affidamento in gestione diretta alla stessa Università.

*Capo II*

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 7.

*Organi dell'Università*

1. Sono organi centrali dell'Università:

*a)* il consiglio di amministrazione;

*b)* il presidente del consiglio di amministrazione;

*c)* il rettore;

*d)* il senato accademico;

*e)* il direttore amministrativo;

*f)* il nucleo di valutazione;

*g)* il collegio dei revisori dei conti.

2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:

*a)* i consigli di facoltà;

*b)* i dipartimenti ed i centri interdipartimentali;

*c)* i consigli di corsi di laurea.

3. Le assemblee collegiali degli organi dell'Università possono avvenire per via telematica ovvero attraverso sistemi di tele/videoconferenza, mediante i quali sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti all'assemblea.

Art. 8.

*Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

*a)* il presidente dell'associazione E.F.I.R.O.-Onlus;

*b)* il rettore;

*c)* nove consiglieri designati dall'Associazione E.F.I.R.O-Onlus.

2. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Associazione E.F.I.R.O-Onlus, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Università fra i membri nominati dalla stessa associazione.

3. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato.

4. Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con funzione di segretario verbalizzante, il direttore amministrativo, con voto consultivo.

5. Possono, inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e/o privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del consiglio stesso.

6. La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità di costituzione del Consiglio.

7. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando il numero dei componenti raggiunga la maggioranza semplice.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

9. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.

10. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno ed essere inviata ai componenti del consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in casi di urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno e per i casi di estrema urgenza «*ad horas*».

11. Ad ogni scadenza del mandato l'Associazione E.F.I.R.O. - Onlus, almeno un mese prima, attiva le procedure per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

12. Le riunioni del consiglio di amministrazione qualora il presidente ne ravvisi la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza, o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 9.

*Competenze del consiglio di amministrazione*

1. Spettano al consiglio di amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università. Il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il consiglio di amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del senato accademico e dei consigli di facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il consiglio di amministrazione:

*a)* determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi;

*b)* nomina il rettore, su proposta dell'E.F.I.R.O.- Onlus, tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro;

*c)* può nominare tra i professori, su conforme parere del rettore, un prorettore che esercita le funzioni del rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica;

*d)* nomina, su proposta dell'E.F.I.R.O. - Onlus, il direttore amministrativo scelto tra dirigenti pubblici e privati, ovvero tra manager o esperti del settore italiani e stranieri;

*e)* nomina il presidente ed i membri del nucleo di valutazione interno e del collegio dei revisori dei conti ed approva il regolamento di funzionamento;

*f)* approva i ruoli organici del personale docente, nomina i professori, ivi compresi quelli a contratto e i ricercatori. L'Università recluta il personale docente e ricercatore secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge;

*g)* approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, (ivi compresi i dirigenti) sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche e amministrative, nomina tale personale e adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;

*h)* assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;

*i)* delibera, sentito il senato accademico, l'istituzione e l'attivazione di nuove facoltà, corsi di studio, nonché la loro modifica o disattivazione e ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente;

*j)* definisce la carta dei servizi e il contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al rettore;

*k)* destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

*l)* delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio;

*m)* delibera, su proposta del senato accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree *honoris causa*;

*n)* delibera, sentito il senato accademico, la stipula di convenzioni con altre università o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;

*o)* decide sulle questioni patrimoniali dell'Università e provvede alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Università;

*p)* delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

*q)* delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive;

*r)* delibera lo statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente;

*s)* delibera i regolamenti dell'Università ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 168/89, fatta eccezione per il regolamento didattico di ateneo, nonché per i regolamenti delle facoltà deliberati dai rispettivi consigli di facoltà;

*t)* può affidare a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;

*u)* delibera, su proposta del senato accademico, il regolamento per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinato agli studenti;

*v)* determina, sentita la E.F.I.R.O. - Onlus e su proposta del direttore amministrativo, tutti i compensi per il personale docente, tecnico amministrativo e qualsiasi organo dell'Università o soggetto quando la misura non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;

*w)* delibera, sentito il senato accademico, la costituzione dei dipartimenti o centri dipartimentali;

*x)* nomina i presidi di facoltà e i direttori di dipartimento e dei centri interdipartimentali che durano in carica un triennio;

*y)* definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori, dei docenti a contratto, ivi compresi i tutor ed esperti linguistici.

*z)* delibera in merito alla nomina dei tutor, collaboratori ed esperti linguistici e alla stipula dei relativi contratti;

*aa)* delibera, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità secondo le normative vigenti. In particolare, delibera il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, quello relativo ai compiti ed al funzionamento del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale tecnico amministrativo;

*bb)* delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

*cc)* delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

*dd)* delibera l'attivazione o disattivazione di singoli corsi di studio su proposta del senato accademico;

*ee)* delibera l'istituzione di nuove facoltà e nuovi corsi di studi, nel rispetto della normativa vigente;

*ff)* delibera il regolamento generale di Ateneo.

Art. 10.

*Presidente del consiglio di amministrazione*

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

*a)* ha la rappresentanza legale dell'Università;

*b)* convoca e presiede il consiglio stesso;

*c)* è membro del senato accademico;

*d)* esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente statuto, nonché i poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione;

*e)* cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze del rettore in materia scientifica e didattica;

*f)* adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;

*g)* il consiglio di amministrazione può nominare un vice-presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11.

*Rettore*

1. Il rettore è nominato dal consiglio di amministrazione, tra le personalità di cui all'art. 9, let. *b)*, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il rettore:

*a)* rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

*b)* sovrintende all'attività didattica e scientifica, riferendone al consiglio di amministrazione con apposita relazione periodica;

*c)* fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione;

*d)* convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione;

*e)* formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi;

*f)* fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

*g)* sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalità telematica, curando l'interazione fra docenti, tutor e studenti;

*h)* vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta;

*i)* esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e sugli studenti, nei limiti della normativa vigente;

*j)* adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica, dello stesso organo, nella prima seduta immediatamente successiva;

*k)* esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

2. Il rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze.

3. Il rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 12.

*Composizione del senato accademico*

1. Il senato accademico è composto da:

rettore;

presidente del consiglio di amministrazione;

presidi di facoltà;

direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo.

Art. 13.

*Competenze del senato accademico*

1. Il senato accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca che non siano riservate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

2. In particolare il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:

*a)* formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;

*b)* formula proposte in merito agli indirizzi dell'attività didattica e di ricerca;

*c)* propone al consiglio di amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;

*d)* delibera il regolamento didattico di ateneo e le relative modifiche, su proposta dei consigli di facoltà e sentito il consiglio di amministrazione;

*e)* formula pareri e proposte in ordine all'adozione ed alla modifica dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze;

*f)* propone al consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà e dei dipartimenti, l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari, nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Università;

*g)* propone al consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle facoltà, l'attivazione di incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato a docenti e ricercatori di altre università, anche straniere, e a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico;

*h)* propone al consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle facoltà, l'attivazione di contratti aventi per oggetto lo svolgimento di attività di tutoraggio agli studenti a soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line;

*i)* esprime parere sull'istituzione di Master di I e II livello, corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento proposti dai consigli di facoltà;

*j)* propone al consiglio di amministrazione il regolamento delle attività di informazione e orientamento destinate agli studenti;

*k)* propone al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

*l)* propone al consiglio di amministrazione l'istituzione di nuove facoltà e di nuovi corsi di studio, nel rispetto della normativa vigente;

*m)* esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme dell'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;

*n)* definisce i contenuti dei corsi di studio deliberati dal consiglio di amministrazione, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti anche in relazione alle classi di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

*o)* valida e certifica il contenuto dei corsi di studio di cui alla lettera precedente, nonché il materiale didattico erogato ed i servizi offerti;

*p)* approva il manifesto generale degli studi;

*q)* con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, adotta la Carta dei servizi, che deve anche indicare la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizio offerti, oltreché le indicazioni di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003;

*r)* esprime il proprio parere al consiglio di amministrazione in merito alla istituzione delle facoltà e dei dipartimenti nonché in merito al loro regolamento interno;

*s)* esprime il proprio parere al consiglio di amministrazione in merito alla modifica e disattivazione delle facoltà, dei corsi di studio, o di corsi post-universitari, nonché dei relativi ordinamenti didattici;

*t)* esprime il proprio parere al consiglio di amministrazione a proposito della predisposizione e realizzazione di ogni altra attività formativa offerta e dei relativi contenuti;

*u)* esprime pareri e formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

*v)* propone al consiglio di amministrazione i progetti di ricerca e ne organizza la realizzazione;

*w)* programma le attività didattiche dei corsi di studio e delle altre attività formative;

*x)* approva il regolamento didattico di Ateneo;

*y)* approva il regolamento generale di Ateneo sentito il consiglio di amministrazione.

3. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni tre mesi o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti.

*Capo III*

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 14.

*Facoltà*

1. La facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. Il consiglio di facoltà è così composto:

il preside;

i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

i ricercatori universitari in ragione di uno ogni quattro ricercatori della facoltà, con un minimo di uno.

3. Funge da segretario il professore più giovane in ruolo.

Art. 15.

*Preside*

1. Il preside rappresenta la facoltà, ne promuove e ne coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di facoltà.

2. In caso di attivazione di una sola facoltà le funzioni di preside della facoltà sono svolte dal rettore.

3. In particolare il preside:

*a)* convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

*b)* vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento per quanto attiene alle attività didattiche;

*c)* cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà, avvalendosi della collaborazione dei docenti responsabili dei corsi di studio e coordinando le attività dei corsi di laurea e di laurea magistrale;

*d)* è membro di diritto del senato accademico;

*e)* esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

4. Il preside di facoltà è nominato dal consiglio di amministrazione fra i professori di ruolo dell'Università, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 16.

*Consiglio di facoltà*

1. Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente Statuto conferisce ad altri organi.

2. In particolare il consiglio di facoltà:

*a)* delibera, nell'osservanza della legge e del presente statuto, il regolamento della facoltà, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

*b)* delibera su tutte le questioni inerenti ai corsi di studio della facoltà;

*c)* programma e organizza l'attività didattica in modo vincolante per i docenti e per i tutor, nel rispetto della libertà di insegnamento; verifica inoltre il regolare svolgimento della stessa in conformità con le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;

*d)* formula proposte al senato accademico in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati, sentiti i dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei rispettivi tutor;

*e)* individua e aggiorna periodicamente fattori di qualità del servizio relativi all'attività didattica, cui uniformare il contenuto e le prescrizioni contenute nella carta dei servizi;

*f)* propone l'istituzione di Master di I e II livello di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento;

*g)* delibera il calendario delle attività didattiche;

*h)* formula proposte per il conferimento delle lauree «*honoris causa*».

Art. 17.

*Dipartimenti*

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attività di ricerca sono preposti i dipartimenti.

2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a facoltà diverse.

3. Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

*a)* promuove e coordina l'attività di ricerca;

*b)* organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

*c)* gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

*d)* esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

4. Sono organi del dipartimento:

*a)* il direttore;

*b)* il consiglio di dipartimento.

Art. 18.

*Direttore di dipartimento*

1. La nomina del direttore di dipartimento spetta al consiglio di dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia. In via eccezionale, in caso di non disponibilità o di impedimento da parte di tutti i professori di I fascia a tempo pieno, l'elettorato passivo è esteso ai professori di II fascia, limitatamente al periodo occorrente per la cessazione delle cause rilevate di indisponibilità o impedimento.

2. Il direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.

3. Il direttore:

*a)* presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;

*b)* propone gli orientamenti generali di ricerca;

*c)* sovrintende al funzionamento del dipartimento;

*d)* vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento;

*e)* è membro di diritto del senato accademico;

*f)* mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.

4. Il direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, può nominare tra i professori di ruolo di I fascia, o di II fascia in caso di non disponibilità, un vice direttore con il compito di coadiuvarlo.

5. In caso di assenza o di impedimento del direttore, svolge le funzioni di direttore il docente con la maggiore anzianità nei ruoli, che presiede altresì la seduta per la designazione del direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.

Art. 19.

*Consiglio di dipartimento*

1. Il consiglio di dipartimento è composto dal direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Il consiglio di dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento. In particolare:

*a)* delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca;

*b)* formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al consiglio di amministrazione;

*c)* approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

*d)* provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca, ove istituiti;

*e)* approva convenzioni, contratti e atti negoziali, secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

*f)* detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento;

*g)* avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al senato accademico e al consiglio di amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla didattica;

*h)* adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione al consiglio di amministrazione.

Art. 20.

*Consiglio di corso di laurea*

1. Il consiglio del corso di laurea o di laurea magistrale, per quanto di sua competenza:

*a)* coordina l'attività didattica;

*b)* esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti;

*c)* sperimenta nuove modalità didattiche;

*d)* formula proposte e pareri al consiglio di facoltà;

*e)* svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio di facoltà.

2. Fanno parte del consiglio:

*a)* i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle discipline impartite nell'ambito del corso;

*b)* i ricercatori confermati;

*c)* i coordinatori dei tutor;

*d)* una rappresentanza degli studenti in numero pari ad una unità per ogni cinquecento iscritti al corso.

3. Le modalità di elezione delle rappresentanze ed il numero dei rappresentanti di cui alla lettera *d)* del comma precedente sono stabilite da regolamento.

4. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni è regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del consiglio di facoltà.

Art. 21.

*Strutture amministrative e direttore amministrativo*

1. L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal consiglio di amministrazione.

2. Alla direzione della struttura amministrativa è preposto il direttore amministrativo.

3. Il direttore amministrativo dell'Università, nominato ai sensi dell'art. 9, lettera *d)*, è assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, e viene scelto tra persone dotate di esperienza manageriale.

4. Il relativo contratto definirà diritti e doveri del direttore amministrativo e il trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

5. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito a persona nominata dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

6. Il direttore amministrativo:

*a)* determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;

*b)* esplica una generale attività di indirizzo e direzione dell'amministrazione;

*c)* è responsabile del funzionamento dell'amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo;

*d)* formula proposte al consiglio di amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti negli ambiti di sua competenza;

*e)* sovrintende all'attività delle strutture centrali e periferiche, verifica e coordina l'attività dei dirigenti;

*f)* partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo;

*g)* opera sulla base di specifiche deleghe, conferite dal consiglio di amministrazione;

*h)* esercita l'attività disciplinare sul personale tecnico amministrativo;

*i)* sentita la E.F.I.R.O. - Onlus, propone al consiglio di amministrazione, eventuali compensi per gli organi dell'Università.

*Capo IV*

ORGANI CONSULTIVI, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Art. 22.

*Nucleo di valutazione*

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo, in ottemperanza alla legge n. 537/1993, ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno agli studenti meritevoli, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. La sua composizione è determinata dal consiglio di amministrazione, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 370/1999. La nomina del presidente e dei componenti spetta allo stesso consiglio di amministrazione. L'Università provvede al personale e ai servizi di supporto alle attività del nucleo.

3. L'Università assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

4. I componenti del nucleo di valutazione di Ateneo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 23.

*Collegio dei revisori dei conti*

1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un collegio di revisori dei conti.

2. Tale collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

3. Il consiglio di amministrazione nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

*Capo V*

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Art. 24.

*Personale docente*

1. L'Università soddisfa le esigenze didattiche delle varie discipline con professori e ricercatori di ruolo e con docenti a contratto.

2. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo sono osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle università dello Stato.

3. Contratti per attività didattica possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.Tali incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato e di durata variabile, rinnovabili, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Da tali contratti devono risultare:

*a)* l'espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente;

*b)* l'autonomia didattica del docente;

*c)* la predeterminazione consensuale dell'orario e degli impegni di lavoro;

*d)* la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attività didattica, compresi gli esami;

*e)* la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;

*f)* la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi, previa autorizzazione se richiesta.

4. I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal consiglio di amministrazione secondo le procedure per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.

L'organico dell'Università è definito dal consiglio di amministrazione.

La nomina dei professori a contratto spetta al consiglio di amministrazione.

5. Ai professori di ruolo spetta un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali provvisti della medesima anzianità di servizio.

6. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

### Art. 25.

*Tutor, collaboratori linguistici ed informatici*

1. L'interazione continua fra studenti e Università è garantita dai tutor, soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line.

2. Il rapporto di lavoro dei tutor è disciplinato da contratti di lavoro aziendali di diritto privato. La nomina dei tutor spetta al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e le facoltà interessate.

3. Alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere e dell'informatica di base, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, provvede, anche mediante idonee convenzioni da stipularsi con organizzazioni private altamente qualificate, le quali si impegnano a mettere a disposizione dell'Università esperti di lingua madre, in possesso di laurea o di titolo straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonee qualificazione e competenza.

### Art. 26.

*Personale tecnico-amministrativo*

1. L'Università, per l'espletamento dei servizi, si avvale di personale tecnico-amministrativo.

L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal consiglio di amministrazione, che provvede anche alla nomina dei dirigenti, sentito il direttore amministrativo.

Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendale di diritto privato.

## *Capo VI*

## STUDENTI

### Art. 27.

*Studenti iscritti*

1. Sono studenti dell'Università coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi dell'Università stessa.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere ai servizi e alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione, purché siano in regola con il pagamento delle tasse.

3. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali, ove previsto dal presente statuto.

### Art. 28.

*Tasse e contributi*

1. Il consiglio di amministrazione delibera annualmente le tasse ed i contributi a carico degli studenti.

2. Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione.

## *Capo VII*

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 29.

*Disposizioni transitorie*

1. Il presente statuto entra in funzione con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a tre anni, e finché non saranno costituiti i singoli organi, previsti dal presente statuto, al capo II art. 7, le funzioni dei medesimi sono svolte da un comitato ordinatore i cui componenti sono nominati dall'Associazione proponente E.F.I.R.O. - Onlus.

3. Il consiglio di facoltà si costituisce con l'incardinamento nell'Università di almeno tre docenti di ruolo, di cui almeno uno di I fascia.

4. In caso di mancata nomina di docenti alla scadenza del comitato ordinatore si darà corso alla nomina di un nuovo comitato secondo le modalità di cui al punto 2.

5. Fino al momento della costituzione dei dipartimenti, la programmazione e il coordinamento dell'attività scientifica spetta alle facoltà istituite.

6. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di autonomia dell'Università si opera riferimento ai principi del presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e il carattere non statale dell'Università.

7. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Università, a meno che non sia diversamente disposto e dopo che sia stata espletata la procedura ministeriale ove prevista.

### Art. 30.

*Disposizioni finali*

1. Qualora l'Università dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale è devoluta dal consiglio di amministrazione all'Associazione E.F.I.R.O. - Onlus.

2. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Benevento, 23 settembre 2008

*Il rettore:* DI PRISCO

**08A07377**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2008, concernente la proroga del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per le pari opportunità**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2008 è stato prorogato il «Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per le pari opportunità», già ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito www.pariopportunita.it

**08A07403**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**254° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo**

Il Ministero dell'Interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 29 settembre 1979 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 287/79, n.323/79, n. 335/79, 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n.160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n.68/91, n. 104/91, 138/91, n.161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n.23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n.258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n.274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n.148/97, n.201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n.64/98 n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 287/99 (suppl. str.), n. 19/2000 (suppl. str.), n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 188/2002

(suppl. str.), n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.) e n. 118/2003 (suppl. ord.), n. 139/2003, n.174/2003 (suppl. ord.), n. 210/2003 (suppl. ord.), n. 242/2003, n. 26/2004, n. 63/2004 (suppl. str.), n. 95/2004, n. 135/2004 (suppl. ord.), n. 175/2004 (suppl.ord.), n. 201/2004, n. 202/2004, n.229/2004 (suppl. str.), nr.262/2004, nr.304/2004 (suppl. ord.), nr. 46/2005 (suppl. ord.), n. 114/2005, n.172/2005 (suppl. ord.), 172/2005 (suppl. ord.), 198/2005 (suppl.ord.), 240/2005 (suppl. ord.), 278/2005 (suppl.ordinario), n.63/2006, n.201/2006, n.203/2006 (suppl.ordinario), n.227/2006 (suppl.ordinario), n.11/2007 (suppl.ordinario), n. 50/2007 (supp. ordinario), n.110/2007 (Suppl.Ord.), n.118/2007 (Suppl.Ord.), n.134/2007 (Suppl.Ord.), n.195/2007 (Suppl.Ord.), n.223/2007 (Suppl.Ord.), n.269/2007 (Suppl.Ord.) , n.282/2007 (Suppl.Ord.), n.71/2008 (Suppl.Ord.), n.140/2008 (Suppl.Ord.), n.182/2008 (Suppl.Ord.) e n.213/2008 (Suppl.Ord.) l'allegato con i modelli recanti l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. **17400** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2582/C/79 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **SFARE (Sezione Fabbrica Armi Regio Esercito)**

*Modello:* **Bodeo 1889/16**

*Calibro:* **10,4 Ordinanza Italiana**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* **6** *contenuti nel:* **tamburo**

*Lunghezza canna/e:* **mm 114**

*Lunghezza arma:* **mm 225**

*Funzionamento:* **a rotazione singola e doppia azione**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Italia**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Amadi Paolo rappresentante legale della ditta Euroarms Italia S.r.l.**

*Classe:* C 2

*Note:*

N. **17401** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **Walther**

*Modello:* **PPS**

*Calibro:* **.40 Smith & Wesson**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* **7** *contenuti nel:* **caricatore**

*Lunghezza canna/e:* **mm 81**

*Lunghezza arma:* **mm 161**

*Funzionamento:* **semiautomatico doppia azione**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 1

*Note:*

N. **17402** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **K3**

*Calibro:* **mm 6,5 x 57 R**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 500**

*Lunghezza arma:* **mm 910**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:* *Il modello dell'arma può essere denominato anche "K4"*

N. **17403** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **K3**

*Calibro:* **mm 6,5 x 65 R**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 500**

*Lunghezza arma:* **mm 910**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:* *Il modello dell'arma può essere denominato anche "K4"*

N. **17404** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **K3**

*Calibro:* **mm 7 x 65 R**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 500**

*Lunghezza arma:* **mm 910**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:* *Il modello dell'arma può essere denominato anche "K4"*

---

N. **17405** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **K3**

*Calibro:* **mm 8 x 57 IRS**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 500**

*Lunghezza arma:* **mm 910**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:* *Il modello dell'arma può essere denominato anche "K4"*

N. **17406** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **K3**

*Calibro:* **.222 Remington**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 600**

*Lunghezza arma:* **mm 1010**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* *C 5*

*Note:* *Il modello dell'arma può essere denominato anche "K4"*

---

N. **17407** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **K3**

*Calibro:* **.223 Remington**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 600**

*Lunghezza arma:* **mm 1010**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* *C 5*

*Note:* *Il modello dell'arma può essere denominato anche "K4"*

N. **17408** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Fucile Express** |
| *Denominazione:* | **Merkel** |
| *Modello:* | **B4** |
| *Calibro:* | **mm 5,6 x 50 R Magnum/mm 7 x 57 R** |
| *Numero delle canne:* | **due (sovrapposte)** |
| *Numero dei colpi:* | *contenuti nel:* **= = =** |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 550** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 970** |
| *Funzionamento:* | **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

---

N. **17409** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Fucile Express** |
| *Denominazione:* | **Merkel** |
| *Modello:* | **B4** |
| *Calibro:* | **mm 5,6 x 50 R Magnum/mm 7 x 65 R** |
| *Numero delle canne:* | **due (sovrapposte)** |
| *Numero dei colpi:* | *contenuti nel:* **= = =** |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 550** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 970** |
| *Funzionamento:* | **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

N. **17410** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Fucile Express**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **B4**

*Calibro:* **mm 5,6 x 50 R Magnum/mm 8 x 57 IRS**

*Numero delle canne:* **due (sovrapposte)**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 550**

*Lunghezza arma:* **mm 970**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe: C 5*

*Note:*

---

N. **17411** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Fucile Express**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **B4**

*Calibro:* **mm 5,6 x 50 R Magnum/mm 9,3 x 74 R**

*Numero delle canne:* **due (sovrapposte)**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 550**

*Lunghezza arma:* **mm 970**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe: C 5*

*Note:*

N. **17412** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Fucile Express**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **B4**

*Calibro:* **mm 5,6 x 50 R Magnum/.30 R Blaser**

*Numero delle canne:* **due (sovrapposte)**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 550**

*Lunghezza arma:* **mm 970**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* *C 5*

*Note:*

N. **17413** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Fucile Express**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **B4**

*Calibro:* **mm 5,6 x 50 R Magnum/.30-06 Springfield**

*Numero delle canne:* **due (sovrapposte)**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 550**

*Lunghezza arma:* **mm 970**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* *C 5*

*Note:*

N. **17414** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Fucile Express** |
| *Denominazione:* | **Merkel** |
| *Modello:* | **B4** |
| *Calibro:* | **mm 5,6 x 52 R Magnum/mm 7 x 57 R** |
| *Numero delle canne:* | **due (sovrapposte)** |
| *Numero dei colpi:* | *contenuti nel:* **= = =** |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 550** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 970** |
| *Funzionamento:* | **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

N. **17415** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Fucile Express** |
| *Denominazione:* | **Merkel** |
| *Modello:* | **B4** |
| *Calibro:* | **mm 5,6 x 52 R/mm 7 x 65 R** |
| *Numero delle canne:* | **due (sovrapposte)** |
| *Numero dei colpi:* | *contenuti nel:* **= = =** |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 550** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 970** |
| *Funzionamento:* | **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

N. **17416** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Fucile Express**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **B4**

*Calibro:* **mm 5,6 x 52 R/mm 8 x 57 IRS**

*Numero delle canne:* **due (sovrapposte)**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 550**

*Lunghezza arma:* **mm 970**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

N. **17417** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Fucile Express**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **B4**

*Calibro:* **mm 5,6 x 52 R/mm 9,3 x 74 R**

*Numero delle canne:* **due (sovrapposte)**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 550**

*Lunghezza arma:* **mm 970**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

N. **17418** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Fucile Express** |
| *Denominazione:* | **Merkel** |
| *Modello:* | **B4** |
| *Calibro:* | **mm 5,6 x 52 R/.30 R Blaser** |
| *Numero delle canne:* | **due (sovrapposte)** |
| *Numero dei colpi:* | *contenuti nel:* = = = |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 550** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 970** |
| *Funzionamento:* | **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

N. **17419** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Fucile Express** |
| *Denominazione:* | **Merkel** |
| *Modello:* | **B4** |
| *Calibro:* | **mm 5,6 x 52 R/.30-06 Springfield** |
| *Numero delle canne:* | **due (sovrapposte)** |
| *Numero dei colpi:* | *contenuti nel:* = = = |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 550** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 970** |
| *Funzionamento:* | **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

N. **17420** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Fucile Express** |
| *Denominazione:* | **Merkel** |
| *Modello:* | **B4** |
| *Calibro:* | **mm 7 x 57 R/.222 Remington** |
| *Numero delle canne:* | **due (sovrapposte)** |
| *Numero dei colpi:* | *contenuti nel:* **= = =** |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 550** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 970** |
| *Funzionamento:* | **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

N. **17421** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Fucile Express** |
| *Denominazione:* | **Merkel** |
| *Modello:* | **B4** |
| *Calibro:* | **mm 7 x 65 R/.222 Remington** |
| *Numero delle canne:* | **due (sovrapposte)** |
| *Numero dei colpi:* | *contenuti nel:* **= = =** |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 550** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 970** |
| *Funzionamento:* | **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

N. **17422** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Fucile Express**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **B4**

*Calibro:* **mm 8 x 57 IRS/.222 Remington**

*Numero delle canne:* **due (sovrapposte)**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 550**

*Lunghezza arma:* **mm 970**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

N. **17423** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Fucile Express**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **B4**

*Calibro:* **mm 9,3 x 74 R/.222 Remington**

*Numero delle canne:* **due (sovrapposte)**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 550**

*Lunghezza arma:* **mm 970**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

N. **17424** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Fucile Express**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **B4**

*Calibro:* **.30 R Blaser/.222 Remington**

*Numero delle canne:* **due (sovrapposte)**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 550**

*Lunghezza arma:* **mm 970**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

---

N. **17425** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Fucile Express**

*Denominazione:* **Merkel**

*Modello:* **B4**

*Calibro:* **.30-06 Springfield/.222 Remington**

*Numero delle canne:* **due (sovrapposte)**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 550**

*Lunghezza arma:* **mm 970**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 5

*Note:*

N. **17426** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.248/C/08 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **Webley & Scott**

*Modello:* **MK II (mire regolabili)**

*Calibro:* **.22 L.R.**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* *contenuti nel:* **= = =**

*Lunghezza canna/e:* **mm 250**

*Lunghezza arma:* **mm 360**

*Funzionamento:* **a caricamento successivo e singolo (manuale)**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Inghilterra**

*Stato/i da cui è importata:* **Inghilterra**

*Presentatore:* **Pizzol Giovanni importatore dell'arma**

*Classe: C 1*

*Note: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17427** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2946/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Carabina**

*Denominazione:* **Blaser**

*Modello:* **R93 Tactical 2**

*Calibro:* **.338 Lapua Magnum**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* **4** *contenuti nel:* **caricatore**

*Lunghezza canna/e:* **mm 685**

*Lunghezza arma:* **mm 1140**

*Funzionamento:* **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Cicolini Eduard rappresentante legale della ditta Jawag s.n.c. di Cicolini E. & Co.**

*Classe: C 6*

*Note: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17428** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.807/C/99 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **Limcat Custom**

*Modello:* **Razorcat L (mira optoelettronica)**

*Calibro:* **mm 9 x 21 IMI**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* **15** *contenuti nel:* **caricatore**

*Lunghezza canna/e:* **mm 138 con compensatore inamovibile mm 178**

*Lunghezza arma:* **mm 270**

*Funzionamento:* **semiautomatico singola azione**

*Stato/i in cui è prodotta:* **U.S.A.**

*Stato/i da cui è importata:* **U.S.A.**

*Presentatore:* **Patria Giorgio titolare della ditta A.P.G. Armeria Patria Giorgio**

*Classe: C 1*

*Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

---

N. **17429** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.807/C/99 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **Limcat Custom**

*Modello:* **Razorcat L (mira optoelettronica)**

*Calibro:* **.38 Super Auto**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* **15** *contenuti nel:* **caricatore**

*Lunghezza canna/e:* **mm 138 con compensatore inamovibile mm 178**

*Lunghezza arma:* **mm 270**

*Funzionamento:* **semiautomatico singola azione**

*Stato/i in cui è prodotta:* **U.S.A.**

*Stato/i da cui è importata:* **U.S.A.**

*Presentatore:* **Patria Giorgio titolare della ditta A.P.G. Armeria Patria Giorgio**

*Classe: C 1*

*Note: Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17430** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2582/C/79 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **Walther**

*Modello:* **1926**

*Calibro:* **.22 L.R.**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* **10** *contenuti nel:* **caricatore**

*Lunghezza canna/e:* **mm 190**

*Lunghezza arma:* **mm 270**

*Funzionamento:* **semiautomatico singola azione**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Amadi Paolo rappresentante legale della ditta Euroarms Italia S.r.l.**

*Classe:* *C 1*

*Note:* *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

---

N. **17431** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2582/C/79 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **Smith & Wesson**

*Modello:* **27 (mire regolabili)**

*Calibro:* **.357 Magnum**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* **6** *contenuti nel:* **tamburo**

*Lunghezza canna/e:* **mm 165**

*Lunghezza arma:* **mm 300**

*Funzionamento:* **a rotazione singola e doppia azione**

*Stato/i in cui è prodotta:* **U.S.A.**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Amadi Paolo rappresentante legale della ditta Euroarms Italia S.r.l.**

*Classe:* *C 2*

*Note:* *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17432** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2582/C/79 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **Smith & Wesson**

*Modello:* **1950 (mire regolabili)**

*Calibro:* **.45 ACP**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* **6** *contenuti nel:* **tamburo**

*Lunghezza canna/e:* **mm 165**

*Lunghezza arma:* **mm 300**

*Funzionamento:* **a rotazione singola e doppia azione**

*Stato/i in cui è prodotta:* **U.S.A.**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Amadi Paolo rappresentante legale della ditta Euroarms Italia S.r.l.**

*Classe:* C 2

*Note:* *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17433** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **Weihrauch**

*Modello:* **Western Single Action**

*Calibro:* **.22 L.R.**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* **6** *contenuti nel:* **tamburo**

*Lunghezza canna/e:* **mm 172**

*Lunghezza arma:* **mm 310**

*Funzionamento:* **a rotazione singola azione**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 2

*Note:* *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17434** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **Weihrauch**

*Modello:* **Western Single Action**

*Calibro:* **.44 Remington Magnum**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* **6** *contenuti nel:* **tamburo**

*Lunghezza canna/e:* **mm 191**

*Lunghezza arma:* **mm 335**

*Funzionamento:* **a rotazione singola azione**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* *C 2*

*Note:* *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

---

N. **17435** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

*Tipo:* **Pistola**

*Denominazione:* **Weihrauch**

*Modello:* **Western Single Action**

*Calibro:* **.45 Colt**

*Numero delle canne:* **una**

*Numero dei colpi:* **6** *contenuti nel:* **tamburo**

*Lunghezza canna/e:* **mm 191**

*Lunghezza arma:* **mm 335**

*Funzionamento:* **a rotazione singola azione**

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* *C 2*

*Note:* *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17436** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Pistola** |
| *Denominazione:* | **Weihrauch** |
| *Modello:* | **Western Single Action** |
| *Calibro:* | **.357 Magnum** |
| *Numero delle canne:* | **una** |
| *Numero dei colpi:* | **6** *contenuti nel:* **tamburo** |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 121** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 263** |
| *Funzionamento:* | **a rotazione singola azione** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 2

*Note:* *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

---

N. **17437** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Pistola** |
| *Denominazione:* | **Smith & Wesson** |
| *Modello:* | **M&P 9 Pro Series (mire regolabili)** |
| *Calibro:* | **mm 9 x 21** |
| *Numero delle canne:* | **una** |
| *Numero dei colpi:* | **15** *contenuti nel:* **caricatore** |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 127** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 209** |
| *Funzionamento:* | **semiautomatico solo doppia azione** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **U.S.A.**

*Stato/i da cui è importata:* **U.S.A.**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 1

*Note:* *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17438** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Pistola** |
| *Denominazione:* | **Smith & Wesson** |
| *Modello:* | **627 (mire regolabili)** |
| *Calibro:* | **.357 Magnum** |
| *Numero delle canne:* | **una** |
| *Numero dei colpi:* | **8** *contenuti nel:* **tamburo** |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 101** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 248** |
| *Funzionamento:* | **a rotazione singola e doppia azione** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **U.S.A.**

*Stato/i da cui è importata:* **U.S.A.**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 2

*Note:* *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

---

N. **17439** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Pistola** |
| *Denominazione:* | **Smith & Wesson** |
| *Modello:* | **627 (mire regolabili)** |
| *Calibro:* | **.357 Magnum** |
| *Numero delle canne:* | **una** |
| *Numero dei colpi:* | **8** *contenuti nel:* **tamburo** |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 127 con freno di bocca inamovibile mm 152** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 284** |
| *Funzionamento:* | **a rotazione singola e doppia azione** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **U.S.A.**

*Stato/i da cui è importata:* **U.S.A.**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* C 2

*Note:* *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17440** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Carabina** |
| *Denominazione:* | **Heckler & Koch** |
| *Modello:* | **MR 223** |
| *Calibro:* | **.223 Remington** |
| *Numero delle canne:* | **una** |
| *Numero dei colpi:* | **5** *contenuti nel:* **caricatore** |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 421 con freno di bocca inamovibile mm 461** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 864** |
| *Funzionamento:* | **semiautomatico** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* *C 7*

*Note:* *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17441** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11/09/2008

***Descriziona dell'arma***

| | |
|---|---|
| *Tipo:* | **Carabina** |
| *Denominazione:* | **Heckler & Koch** |
| *Modello:* | **MR 223** |
| *Calibro:* | **.223 Remington** |
| *Numero delle canne:* | **una** |
| *Numero dei colpi:* | **5** *contenuti nel:* **caricatore** |
| *Lunghezza canna/e:* | **mm 368 con freno di bocca inamovibile mm 410** |
| *Lunghezza arma:* | **mm 813** |
| *Funzionamento:* | **semiautomatico** |

*Stato/i in cui è prodotta:* **Germania**

*Stato/i da cui è importata:* **Germania**

*Presentatore:* **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

*Classe:* *C 7*

*Note:* *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

# NOTE

---

Al numero **1425** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche: "**SIG**". Parere favorevole della C.C.C.C.A. espresso nella seduta del 2 luglio 2008."

---

Al numero **10954** è inserita la seguente nota:
" Il modello dell'arma può essere denominato anche: "**R93 Tactical 2**" . Parere favorevole della C.C.C.C.A. espresso nella seduta del 2 luglio 2008."

---

Al numero **11960** è inserita la seguente nota:
" Il modello dell'arma può essere denominato anche: "**Tactical Super Grade**" ."

---

Ai numeri **12808 – 12809, dal n.15496 al n.15499 e dal n.15743 al n.15747** è inserita la seguente nota:
Oltre al marchio di fabbrica "Cicognagni" potranno apparire anche le denominazioni "**Kelby**" e "**Stolle-Kodiak**", in quanto l'azione viene acquistata dal produttore e lavorata per la costruzione delle suindicate carabine "Cicognani".

---

Al numero **12992** è inserita la seguente nota:
" L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, del medesimo calibro e lunghezza, con due fori laterali passanti, ricavati sulla canna rispettivamente con il proprio asse a circa mm 11e 23 dal vivo di volata, il diametro interno della canna negli ultimi 27 mm viene portato a mm 8,13. "

---

Al numero **14002** è inserita la seguente nota:
" L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, del medesimo calibro e lunghezza, con due fori laterali passanti, ricavati sulla canna rispettivamente con il proprio asse a circa mm 11e 23 dal vivo di volata, il diametro interno della canna negli ultimi 27 mm viene portato a mm 7,30. "

---

Al numero **16921** è inserita la seguente nota:
"L'arma è conforme alle operazioni di demilitarizzazione accertate dalla C.C.C.C.A. ed effettuate dalla Ditta Nuova Jager s.r.l., pertanto sull'arma deve apparire la scritta "Modificata dalla Ditta Nuova Jager s.r.l.". L'arma funziona ad otturatore chiuso."

---

Al numero **16922** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche: "**Thompson 28 A1**". Parere favorevole della C.C.C.C.A. espresso nella seduta del 11 giugno 2008. L'arma è conforme alle operazioni di demilitarizzazione accertate dalla C.C.C.C.A. ed effettuate dalla Ditta Nuova Jager s.r.l., pertanto sull'arma deve apparire la scritta "Modificata dalla Ditta Nuova Jager s.r.l.". L'arma funziona ad otturatore chiuso."

---

Al numero **16969** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche: "**SG551 Swat**" ."

---

Ai numeri 13893 – 13894 e 13895 è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche: "Express" ."

---

# RETTIFICHE

---

Ai numeri **12804 – 14301 – 14355 – 14764 – 14765** dov'è scritto:
Lunghezza canna/e: mm 152,5
Leggasi
**Lunghezza canna/e: mm 152,5 con copricanna-contrappeso inamovibile.**

---

Al numero **12937** dov'è scritto:
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche "TRP Pro Model"
Leggasi
Nota: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "TRP Professional"; lo stesso nome potrà figurare anche nella sua forma abbreviata di "TRP PRO".**

---

Ai numeri **15101, dal 15293 al 15303 e dal 15664 al 15669** dov'è scritto:
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Lightning" o "Slide"
Leggasi
Nota: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "Lightning" o "1884"**

---

Al numero **16825** dov'è scritto:
Calibro: .45 Long Colt
Leggasi
Calibro: **.45 Colt**

---

**08A07376**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Procedura di amministrazione straordinaria della Banca Arner S.p.a., in Milano

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 4 agosto 2008, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Arner S.p.a., con sede in Milano, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

**08A07374**

# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Nomina del presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 30 luglio 2008, il dott. Alberto Brambilla è stato nominato presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

**08A07375**

### Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43980 del 4 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 4 luglio 2008 al 3 luglio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 4 luglio 2008 al 3 luglio 2009 della Felisatti Elettroutensili S.p.a., con sede in Ferrara, unità di Ferrara.

Con decreto n. 43981 del 4 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 giugno 2008 al 18 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 19 giugno 2008 al 18 giugno 2009 della Aluminium Europa (già Aluminium Extrusion) S.r.l., con sede in Pieve Emanuele (Milano), unità di Pieve Emanuele (Milano).

Con decreto n. 43982 del 4 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 9 giugno 2008 all'8 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 9 giugno 2008 all'8 giugno 2009 della Zambaiti Copertificio S.p.a., con sede in Cazzano Sant'Andrea (Bergamo), unità di Cazzano Sant'Andrea (Bergamo).

Con decreto n. 43983 del 4 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 23 giugno 2008 al 22 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 23 giugno 2008 al 22 giugno 2009 della Manifattura di Cortefranca S.r.l., con sede in Erbusco (Brescia), unità di Erbusco (Brescia), Paratico (Brescia).

Con decreto n. 43984 del 4 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2009 della Filature Niggeler & Kupfer S.p.a., con sede in Capriolo (Brescia), unità di Capriolo (Brescia).

Con decreto n. 43985 del 4 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 - mense aziendali per il periodo dal 3 marzo 2008 al 2 marzo 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 3 marzo 2008 al 2 marzo 2009 della Centro Coop, società cooperativa a, con sede in Terni, unità di Torino.

Con decreto n. 43986 del 4 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008 della Fuzzi S.p.a., con sede in San Giovanni in Marignano (Rimini), unità di San Giovanni in Marignano (Rimini).

Con decreto n. 43987 del 4 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2009 della Edelweiss S.r.l., con sede in Trivero (Biella), unità di Trivero (Biella).

Con decreto n. 43988 del 4 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2009 della Lanificio Di Mazzone di Egizii & C., società in accomandita, con sede in Montemurlo (Prato), unità di Montemurlo (Prato).

Con decreto n. 43989 del 4 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 23 aprile 2008 al 22 aprile 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 23 aprile 2008 al 22 aprile 2009 della Biebi S.r.l., con sede in Bruino (Torino), unità di Bruino (Torino).

Con decreto n. 43990 del 4 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 1º giugno 2008 al 31 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º giugno 2008 al 31 maggio 2009 della Casting S.r.l., con sede in Amantea (Cosenza), unità di Albiate (Milano).

Con decreto n. 43991 del 4 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 9 giugno 2008 all'8 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 9 giugno 2008 all'8 giugno 2009 della Repla S.r.l., con sede in Calusco d'Adda (Bergamo), unità di Calusco d'Adda (Bergamo).

Con decreto n. 43992 del 4 agosto 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 - mense aziendali per il periodo dal 2 maggio 2005 al 28 maggio 2005 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 2 maggio 2005 al 28 maggio 2005 della Pellegrini c/o Fiat Auto Mirafiori S.p.a., con sede in Milano, unità di Torino.

**08A07379**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Riconoscimento dell'idoneità alla società «Agrigeos S.r.l.», in Catania a condurre prove ufficiali di campo di efficacia finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui dei prodotti fitosanitari.

Tenuto conto dell'esito favorevole dell'ispezione effettuata in data 6-7 dicembre 2007, del parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» del 20 giugno 2008, nonché della nota n. 32912 del 16 marzo 2007 relativa al riconoscimento delle prove di campo ambientali ed ecotossicologiche, si dichiara che la società «Agrigeos S.r.l.», con sede legale in Catania, via Giordano, 136, riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con i decreti prot. n. 31153 e n. 31154 del 19 dicembre 2005, può proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabii (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punto 9.1 e 9.2 del decreto legislativo 194/95).

Il riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi;

Vertebrati dannosi;

Valutazione dei residui (dissipazione e persistenza) nel suolo e nell'acqua.

Detto riconoscimento ufficiale ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 6-7 dicembre 2007.

La società «Agrigeos S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

**08A07378**

# BANCA D'ITALIA

## Sostituzione del commissario liquidatore della Sicilcassa S.p.a., in Palermo, in liquidazione coatta amministrativa

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 agosto 2006, ha nominato, in sostituzione del dott. Vincenzo Pennarola, l'avv. Vito Faggella commissario liquidatore della Sicilcassa S.p.a. con sede in Palermo, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 5 settembre 1997. La nomina ha decorrenza 1° settembre 2006.

**08A07369**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-241) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di** € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) | € **56,00** |

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | |
|---|---|
| serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.